

COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE POLITICHE SOCIALI

PROT. n° 87 /U.A. del 01/03/2013

DETERMINAZIONE N° 262 del 01/03/2013

Oggetto: Collaborazione CAAF – ENTE COMUNE per certificazione ISE-ISEE –artt.65 e 66 ex Legge 448/98.

Avviso Pubblico .

IL CAPO SETTORE

Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003, con la quale veniva approvato il Regolamento di contabilità;

Richiamato il D.lvo n. 267/2000;

Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13/06/2011, con la quale, veniva conferita alla sottoscritta la direzione del Settore Politiche Sociali, Formative, Culturali, Sport e Biblioteca, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l'art.107, comma 2 e 3, e l'art.109, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

Visti gli artt.65 e 66 della Legge 23/12/1998, n°448;

Visto il D.P.C.M. 21/12/2000, n°452 che detta disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare;

Visto l'art.3 comma secondo d.p.c.m. 18 maggio 2001;

Visto l'art.18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n°452 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.4 comma terzo D. Lgs. 31 marzo 1998 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D. Lgs 9 luglio 1997 n°241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;

Premesso

Che il 07 marzo p.v. andrà a scadere la convenzione, a titolo gratuito, con i Centri di Assistenza Fiscale presenti sul territorio di Villaricca, per lo svolgimento delle attività relative alla compilazione delle certificazioni ISE/ISEE e calcolo degli assegni di maternità e al nucleo familiare di cui alla Legge 448/98;

Che per il passato questa Amministrazione, per offrire alla cittadinanza un più efficiente servizio, si è avvalsa della collaborazione dei Caf per l'espletamento del servizio;

Che l'Ufficio intende continuare questo servizio con le stesse modalità degli anni precedenti, pertanto appare opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico rivolto ai CAF, con sede sul territorio che a titolo gratuito sono interessati alla convenzione, il cui schema è allegato al presente atto e approvato con il medesimo;

Che la collaborazione con i Caf selezionati sarà a titolo gratuito ed avrà la durata di 1 anni;

Che i requisiti richiesti ai Caf interessati sono i seguenti :

- L'iscrizione all'Albo CAAF di cui al D.M. 12/03/1998;
- Gli estremi dell'atto costitutivo del Caf, non che dello statuto;
- Gli estremi della polizza di responsabilità civile verso terzi;
- Gli estremi del decreto del Ministero delle finanze che autorizza il Caf all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;
- La sede operativa sul territorio del Comune di Villaricca;

Tanto premesso

Per i motivi su esposti che valgono qui come integralmente trascritti e ripetuti

DETERMINA

Avvalersi della collaborazione a titolo gratuito dei Centri di Assistenza Fiscale presenti sul territorio di attraverso sottoscrizione di apposita convenzione per l'esecuzione degli adempimenti connessi all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate di cui agli artt. 65 e 66 della Legge 448/98 (assegno maternità e nucleo familiare anno 2013) per la durata di 1 anni;

Approvare l'allegato Avviso Pubblico e disporre la pubblicazione per giorni 10 all'Albo Pretorio e sul sito Internet dell'Ente;

Approvare l'allegato schema di convenzione;

Il presente atto non è soggetto al visto di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa.

L'istruttore

G. Barberio

Il Capo Settore

Tommasiello D.ssa M. Teresa

COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI



SETTORE POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER LA CONVENZIONE DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE SUL TERRITORIO DI VILLARICCA

SI RENDE NOTO

Che questo Ente per l'esecuzione degli adempimenti connessi all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate di cui agli artt. 65 e 66 della Legge 448/98 (ASSEGNO MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE anno 2012) e l'applicazione della disciplina relativa alle attestazioni ISE e ISEE, intende avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito e per la durata di un anno, con i CAF autorizzati e presenti sul territorio di Villaricca attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

Il servizio di assistenza svolto dai CAF dovrà assicurare le seguenti prestazioni:

- Ricezione delle domande dei cittadini residenti tendente ad ottenere l'assegno del nucleo familiare o di maternità;
- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione del calcolo ISE e ISEE;
- la consegna al Comune degli elenchi delle istanze relative agli assegni del nucleo familiare o di maternità, con indicazione dei dati anagrafici dei beneficiari e degli importi spettanti, per l'autorizzazione alla concessione degli stessi, non che delle relative DSU su supporto informatico;
- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande dei richiedenti ai quali il Comune ha concesso l'assegno;
- l'eventuale archiviazione dei dati informatici che dovranno restare a disposizione del Comune per 24 mesi.

Sono a carico dei CAF le spese necessarie per l'erogazione delle prestazioni di cui sopra.

I CAF interessati ad aderire alla convenzione di cui al presente Avviso, all'atto della presentazione della domanda di sottoscrizione, dovranno dimostrare, pena la non accettazione della stessa, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) l'iscrizione all'Albo CAF di cui al D.M. 12/03/1998;
- b) gli estremi dell'atto costitutivo del CAF, nonché dello statuto;

- c) gli estremi della polizza di responsabilità civile verso terzi;
- d) gli estremi del decreto del Ministero delle Finanze che autorizza il CAF all'esercizio dell'attività fiscale;
- e) la sede operativa sul territorio del Comune di Villaricca.

Alla domanda di sottoscrizione vanno allegato, pertanto, le documentazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui ai punti a), b), c), d), e).

Le domande, complete di tutta la documentazione sopra richiesta, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo Generale di questo Ente entro le ore 12 del giorno in plico chiuso indirizzato a **COMUNE DI VILLARICCA – SETTORE POLITICHE SOCIALI**.

Sul plico va posta la denominazione e l'indirizzo del concorrente e la seguente dicitura **“AVVISO PUBBLICO PER I CAF CUI AFFIDARE A TITOLO GRATUITO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE DELLE RICHIESTE CONCERNENTI GLI AUSILI PREVISTI DAGLI ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE 448/98**

Saranno escluse le domande incomplete o che non hanno dimostrato il possesso dei requisiti richiesti di cui ai punti a), b), c), d), e).

Il Capo Settore

Tommasiello Dott.ssa M. Teresa

Villaricca, li

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la concessione degli assegni previsti dagli articoli 65 e 66 della

Legge 23.12.1998, n. 448

L'anno 2013 il giorno.....del mese di in

tra

Il Comune di Villaricca

e

il CAF, p.iva.....iscrizione all'albo n° con sede in – CAP
– Via n....., in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentata dalla società di servizio..... con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante

PREMESSO

CHE la legge n. 448 del 23/12/1998 ha istituito due interventi di contrasto alla povertà e sostegno alla maternità denominati “Assegno per il nucleo familiare” e “Assegno di maternità” disciplinati rispettivamente dagli artt. 65 e 66 della stessa legge.

CHE il Decreto Leg. vo n° 109 del 31 marzo 1998, modificato dal Decreto Leg. vo n° 130 del 3 maggio 2000, ha definito i nuovi criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

CHE, ai sensi dell'art. 4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;

CHE i Comuni, ai sensi dell'art. 3 comma secondo d.p.c.m. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;

CHE l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della

dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

CHE, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1 – DELEGHE ATTIVITA'

- 1. Il Comune**, in ottemperanza dell'art. 4 comma 4 del Decreto Leg. vo 109/98 modificato dal Decreto Leg. vo 130/2000 e come previsto dell'art. 3 comma 2 del d.p.c.m. 18 maggio 2001, affida al Caf firmatario della presente Convenzione, l'attività di assistenza per i richiedenti prestazioni sociali agevolate tra cui anche quelle relative agli artt. 65 e 66 Legge 448/98.
- 2. Il Comune**, secondo quanto previsto dall'art. 1 e art. 3 comma 2 del Decreto Leg. vo 109/98 come modificato dal Decreto Leg. vo 130/2000, utilizzerà per la concessione ed erogazione di prestazioni sociali agevolate ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge 448/98, le modalità di raccolta informazioni sulla base di quanto indicato nell'art. 4 del Decreto Leg. vo 109/98 come modificato dal Decreto Leg. vo 130/2000.

art. 2 – IMPEGNO DEL CAF PER TUTTE LE ATTIVITA' DELEGATE

IL CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

servizio prestazioni sociali agevolate

- a)** Assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'“Assegno per il nucleo familiare” e “Assegno di maternità” i cui articoli in oggetto sono rispettivamente il n° 65 e n° 66 della legge 448 del 23/12/1998, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Caf, per le mansioni delegate come dall'art. 1 della presente convenzione, si impegna a svolgere le seguenti attività in nome e per conto del Comune:

- 1.** Consegna ai cittadini che richiedono le prestazioni sociali agevolate da qualunque Ente previste, di tutta la modulistica necessaria ad ottenere il beneficio di cui agli artt. 65 e 66 della legge 448/98.
- 2.** Supporto ed assistenza “con personale altamente professionale” al cittadino per la compilazione della suddetta modulistica e consistente in :
 - a)** Compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e della attestazione di cui nell'art. 4 del Decreto Leg. vo 109/98 come modificato dal Decreto Leg. vo 130/2000, secondo lo schema tipo specifico nel d.p.c.m. 18 maggio 2001.
 - b)** Susseguente registrazione dei dati in essa contenuti avvalendosi esclusivamente dell'utilizzo di procedure informatiche e specifiche tecniche fornite dall'INPS così come previsto dalla direttiva del più

volte citato decreto Leg. vo 130/2000, o vidimate mediante specifico programma di controllo rilasciato dall'Istituto medesimo.

c) Stampa, in duplice copia, della dichiarazione sostitutiva di ciascun richiedente previa protocollazione, della attestazione che contiene l'impegno scritto a trasmettere alla banca dati INPS, entro 10 giorni, tutti i dati in essa riportati.

d) Rilascio al cittadino, in originale e copia, di tutta la dichiarazione comprensiva dell'attestazione protocollata; l'utente dovrà poi allegare tale documentazione, anche in copia conforme, alla domanda di richiesta al Comune del contributo sociale ai sensi della Legge 448/98.

3. Acquisizione agli atti, sia in formato cartaceo sia in supporto magnetico, della dichiarazione sostitutiva unica completa dell'attestazione protocollata e con data di rilascio.
4. Trasmissione, entro 10 giorni dal rilascio all'utente, dell'attestazione della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica e di tutti i dati in essa contenuti al sistema informativo INPS, secondo la procedura prevista dall'art. 4 comma 3 del Decreto Leg. vo 109/98 come modificato dal Decreto Leg. vo 130/2000.
5. Compilazione, secondo le modalità previste dal d.p.c.m. 18 maggio 2001, della attestazione della situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE.

La validità di tale attestazione da parte del Caf resta vincolata, come da convenzione stipulata con l'INPS, alla conferma della esattezza dei dati in essa contenuti da parte della banca dati dell'INPS, che, alla trasmissione delle dichiarazioni sostitutive uniche, è tenuto a rilasciare ricevuta di correttezza dei dati e del calcolo ISE e ISEE con i medesimi determinati.

Il Caf è obbligato, in ogni caso, a:

- Comunicare al Comune entro e non oltre quarantacinque giorni dalla compilazione, le richieste presentate in relazione a:

1. Assegno al nucleo e Assegno di maternità

- Consegnare, altresì, appositi files contenuti le istanze pervenute, la DSU, l'attestato ISEE con gli esiti dei calcoli effettuati.

- Informare immediatamente l'Ente erogatore (tra cui il Comune) e l'utente della eventuale inesattezza di dati contenuti nella certificazione e di sostituire immediatamente la stessa con altra di validità certa ed immediata.

- Gestire gli aggiornamenti derivanti da variazioni sulla composizione del nucleo familiare dei richiedenti assegno, ai sensi della Legge 448/98, ovvero della loro situazione economica, attraverso la modifica della dichiarazione sostitutiva unica e relativa certificazione e susseguente trasmissione al Comune.

- Conservare, in formato cartaceo ed informatico, tutta la documentazione menzionata all'art. 1 della presente a garanzia della possibilità di controlli da parte dei cittadini e del Comune.

- A trasmettere all'INPS eventuali domande di assegno di maternità e/o al nucleo, che il Comune vorrà inviargli in quanto consegnate direttamente dal cittadino al protocollo generale dell'Ente.

- Comunicare tempestivamente al Comune indirizzi, numeri telefonici, orari di apertura al pubblico delle proprie sedi che gestiscono le funzioni oggetto del presente accordo di cui all'art. 4 comma 1 del Decreto Leg. vo 130/2000 e secondo il modello-tipo stabilito nel d.p.c.m. 18 maggio 2001.

- Esporre copia della presente convenzione nelle proprie sedi destinate allo svolgimento dell'attività da essa prevista.

Gli Enti erogatori (tra cui il Comune) possono avvalersi, in qualunque momento, della procedura prevista dall'art. 4-bis del Decreto Leg. vo 130/2000 anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

art. 3 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

1. Curare una diffusa informazione delle sedi operative del Caf con apposita diffusione e distribuzione (manifesti e volantini).
2. Adottare i successivi provvedimenti per la concessione ed il diniego degli assegni, nonché per la revoca dei benefici indebitamente erogati.

art. 4 – STRUMENTAZIONE INFORMATICA E TRASMISSIONE DATI

Il CAF ha l'onere di predisporre un archivio informatico che consenta lo svolgimento delle funzioni descritte all'art. 1 della presente convenzione.

Il CAF dovrà utilizzare la procedura informatica secondo la normativa vigente che contenga i seguenti dati:

1. Protocollo attestato ISEE.
2. Data rilascio attestato.
3. Ente che rilascia attestato.

La trasmissione al Comune della documentazione relativa alla procedura potrà avvenire per via telematica e/o supporto magnetico.

Il Caf, inoltre, conserva per due anni tutta la documentazione relativa alla procedura oggetto della presente convenzione.

art. 5 – DATI ORGANIZZATIVI ED IDENTIFICATIVI DEL CAF

Il Caf deve fornire al Comune all'atto della stipula del presente accordo e successivamente, in caso di intervenute modificazioni:

- Indicazione del Responsabile di zona che funge da referente per i rapporti con il Comune.
- Indicazione delle eventuali società convenzionate alle quali il Caf abbia affidato lo svolgimento delle attività.
- Estremi fiscali e coordinate bancarie necessarie per la riscossione dei pagamenti da parte del Comune.
- Elenco delle sedi Caf, con indicazioni di indirizzo, numeri telefonici e orari di apertura al pubblico.

art. 6 – COMPENSI

Per l'espletamento delle pratiche oggetto della presente convenzione non sono previsti compensi.

art. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, a decorrere dal momento della sottoscrizione, ha durata di 1 anno. Nuovi accordi potranno essere stipulati. Il rinnovo della stessa è tacita ed automatica.

E' fatta salva la facoltà di disdetta anticipata di uno dei due contraenti a mezzo R/R entro tre mesi dalla scadenza.

art. 8 – VERIFICHE DELLE ATTIVITA'

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle attività svolte dal Caf mediante propri funzionari preventivamente designati e comunicati.

art. 9 – RESPONSABILITA' E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'UTENTE

Il Caf, garantisce adeguata copertura assicurativa per errori materiali propri.

Ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 15 della Legge 675/96 e successive modificazioni, nonché nel rispetto del Decreto Leg. vo 135/99, il Caf, per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio, viene designato responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti.

Pertanto al fine di un corretto svolgimento di tale funzione in base alla Legge 675/96 e successive modificazioni, nonché per i soli fini allo svolgimento del servizio il Caf, previa autorizzazione del Comune, potrà comunicare i dati personali raccolti ai seguenti soggetti:

- a) All'INPS per quanto concerne le procedure di concessione o revoca degli assegni.
- b) Alle strutture che il Comune eventualmente utilizzerà per effettuare i controlli di verifica di quanto dichiarato dai cittadini come da D.P.R. n° 403/98 art. 11.
- Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
- Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
- Il CAF dichiara di malleverare il Comune di Villaricca rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

art. 10 – GRATUITA' DEL SERVIZIO PER IL CITTADINO

Il Caf non potrà richiedere in alcun caso ulteriori compensi ai cittadini per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione pena la risoluzione immediata della convenzione.

art. 11

La presente convenzione decorre dal al.....

Letto, approvato e sottoscritto

Villaricca, _____

per il Comune

per il CAF